

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto legislativo è adottato ai sensi dell’articolo 26, comma 9, della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, che consente al Governo di adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dello stesso articolo 26, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questi ultimi.

In particolare, in ossequio ai criteri di delega, il provvedimento in oggetto intende apportare disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Ciò anche tenuto conto delle osservazioni e delle proposte pervenute all’esito di una apposita consultazione scritta avviata dai Ministeri proponenti con le principali associazioni del settore, allo scopo di far emergere le salienti criticità riscontrate in sede di applicazione della disciplina entrata in vigore il 31 dicembre 2024.

Sulla base del comma 4 dell’articolo 26 della citata legge n. 118 del 2022, il decreto legislativo n. 190 del 2024 dispone in ordine ai regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili garantendo la coerenza dell’ordinamento interno con quello eurounitario che, poco dopo l’entrata in vigore del citato articolo 26, si è arricchito di una disciplina per la promozione delle energie rinnovabili che si spinge fino a dettare norme su “organizzazione e principi di base della procedura di rilascio delle autorizzazioni”, finanche incidenti sui termini di durata delle procedure amministrative, sul ruolo delle amministrazioni procedenti, sull’accesso a meccanismi semplici di risoluzione delle controversie. Ci si riferisce, in particolare, alle previsioni contenute nella direttiva (UE) 2023/2413 (cosiddetta “RED III”), di modifica della direttiva (UE) 2018/2001. In questo quadro, il presente schema di decreto si propone di correggere il ridetto decreto legislativo n. 190 del 2024 allo scopo di perfezionare e consolidare il disegno di semplificazione dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili ispirato ai principi dell’ordinamento eurounitario, risolvendo, al contempo, eventuali aporie o contraddizioni normative.

Tale opera di perfezionamento e consolidamento si rende, peraltro, necessaria ai fini del conseguimento della *milestone* M7-2 Riforma 1 (Missione 7 – REPowerEU) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che richiede al nostro Paese di emanare norme che regolino, semplificandola, la disciplina per lo sviluppo delle energie rinnovabili, offrendo, al contempo, ai soggetti interessati, un

testo che univocamente rappresenti il riferimento normativo per le procedure amministrative che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con l'organizzazione e i principi dettati in sede sovranazionale.

Si aggiunge che, sul piano metodologico, l'adozione del decreto legislativo in parola è supportata, oltretutto dagli esiti della consultazione scritta di cui si è già fatta menzione, da ulteriori attività finalizzate all'acquisizione di elementi utili a guidare i redattori negli interventi correttivi. Ci si riferisce, in particolare, alle attività di approfondimento, studio e ricerca promosse dalla Regulatory policy division dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nell'ambito del progetto “*Faster permitting for renewable energy in Italy*” finanziato dal programma europeo “*Technical support instrument*” (TSI). Il progetto, che ha visto congiuntamente come attori i rappresentanti dell'Unità per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica, dell'Unità di missione per la semplificazione normativa del Dipartimento per le riforme istituzionali e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avviato nel luglio 2024 e tutt'ora in corso, ha fino ad ora approfondito le buone pratiche maturate in altri ordinamenti statali e studiato i fattori abilitanti che consentono (o, almeno, consentirebbero *ceteris paribus*) l'effettiva semplificazione delle procedure autorizzatorie e, quindi, la concreta accelerazione nello sviluppo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli approfondimenti svolti hanno fatto emergere alcune preliminari criticità del decreto legislativo oggetto di correttivo, tra cui, sul piano della semplificazione raggiunta, alcuni arretramenti rispetto al precedente quadro regolatorio (con particolare riferimento ad alcune ipotesi di attività libera); sul piano della completezza regolatoria, invece, la mancata attuazione di alcune delle previsioni contenute nella RED III relative ai principi di base delle procedure amministrative per la costruzione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili che, secondo l'OCSE e la Commissione europea, risulterebbero necessarie nel contesto di una riforma di semplificazione del “*permitting*” (tra queste, quelle relative alla previsione di un sistema alternativo di risoluzione delle controversie).

Entrando nel merito dei correttivi apportati, si rappresenta quanto segue.

Con riguardo all'**articolo 1, comma 1, lettera a)**, dello schema di decreto legislativo in esame si rappresenta che molte delle associazioni invitate a partecipare alla consultazione hanno richiesto l'inserimento, all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024, di un esplicito riferimento agli accumuli, in guisa da chiarire espressamente, tra l'altro, l'applicabilità, anche a tali fattispecie di impianti, del disposto di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo medesimo (recante la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza). Tale richiesta è stata ritenuta

accoglibile, in quanto volta ad assicurare la corretta interpretazione dell'articolo 1, comma 1, e di tutti i rinvii operati nei confronti di tale ultima disposizione nelle restanti parti dell'articolato.

A valle della consultazione con le associazioni maggiormente rappresentative del settore, alle **lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 1** in commento è stata prevista l'espunzione del secondo e del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 190 del 2024. Conseguentemente, per esigenze di coerenza normativa, sono stati espunti i rinvii alla predetta disposizione contenuti agli articoli 7, comma 1, 8, comma 1, e 9, comma 1. Come sottolineato dalle associazioni e da plurimi operatori del settore, infatti, dalla conservazione della previsione in parola continuerebbe a derivare un aggravio per la realizzazione dei nuovi interventi e, in ispecie, di quelli sottoposti al regime dell'attività libera, molti dei quali, in epoca antecedente l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 190 del 2024, erano in edilizia libera o comunque in regime di manutenzione ordinaria (si confrontino, ad esempio, i previgenti commi 5 e 5-bis dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28). Giova, al riguardo, evidenziare che la richiesta di espungere il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1 è pervenuta da tutte le associazioni di settore invitate a partecipare alla consultazione. Appare sin da ora opportuno evidenziare che con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a fronte dell'espunzione del secondo e del terzo periodo dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 190, agli articoli 4, 7, 8 e 9 del medesimo sono state apportate ulteriori modifiche volte ad allineare la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili con il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. Per effetto di tali modifiche, in sostanza:

- (i) prima di avviare la realizzazione dell'intervento da FER in regime di attività libera, il soggetto proponente deve avere effettuato la comunicazione o aver acquisito il titolo occorrente per gli interventi edilizi;
- (ii) nei casi di progetti sottoposti al regime della procedura abilitativa semplificata (PAS), il soggetto proponente allega, unitamente alla "istanza" di PAS, anche l'eventuale CILA o SCIA per gli interventi edilizi che dovessero eventualmente rivelarsi necessari. Tuttavia, nel caso di progetti in PAS che necessitino di interventi edilizi da realizzare ai sensi dell'articolo 10 del testo unico edilizia (mediante permesso di costruire), il proponente deve acquisire il relativo titolo prima dell'avvio della procedura di PAS;
- (iii) l'autorizzazione unica comprende anche gli eventuali titoli occorrenti per la realizzazione di interventi edilizi.

L'**articolo 2, comma 1**, dello schema di decreto legislativo in esame ha riformulato il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 190 del 2024, al fine di disporre che, in coerenza con il principio dell'interesse pubblico prevalente alla diffusione delle energie rinnovabili, sancito dalla

direttiva RED III, il comma 2 del medesimo articolo 3 non si applichi nel caso di aree qualificate come idonee ovvero come zone di accelerazione. Del resto, consentire la non applicazione del principio dell'interesse pubblico prevalente alla diffusione delle energie rinnovabili sarebbe strutturalmente in conflitto con i caratteri propri delle aree idonee e delle zone di accelerazione, che si connotano, le prime, per l'attitudine a ospitare impianti da fonti rinnovabili; le seconde, per l'essere particolarmente adatte a ospitare i medesimi impianti e finanche suscettibili, alle condizioni poste dalla direttiva RED III, di comportare l'esenzione dalle valutazioni dell'impatto ambientale dei progetti ivi collocati.

L'**articolo 3** dello schema di decreto legislativo in esame apporta correttivi all'articolo 4 del decreto legislativo n. 190 del 2024. In particolare, l'**articolo 3, comma 1, lettera a)**, dello schema di decreto legislativo in esame, in accoglimento delle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione scritta, rivede la declaratoria della definizione di "avvio della realizzazione degli interventi" recata dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 190, nell'ottica di renderla coerente con quella prevista nella decretazione di rango secondario relativa alla disciplina dei meccanismi incentivanti la produzione di energia da fonti rinnovabili e di adeguarla alla definizione di "avvio dei lavori" assunta dalla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (cfr., in particolare, il numero 82) del paragrafo 2.4 della citata comunicazione). In concreto, ai sensi della nuova formulazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, gli interventi si considerano avviati al momento dell'assunzione della prima obbligazione giuridicamente vincolante che rende l'investimento irreversibile, quale, ad esempio, quella relativa all'ordine delle attrezzature per la costruzione dell'impianto o all'avvio dei lavori di costruzione. L'acquisto di terreni e le attività propedeutiche all'avvio dei lavori, quali l'ottenimento di permessi o lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità, non sono da considerarsi rilevanti ai fini dell'individuazione della data di "avvio della realizzazione degli interventi".

Alla **lettera b) del comma 1 dell'articolo 3** dello schema di decreto legislativo in esame è stata soppressa la lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 190 del 2024 relativa alla definizione di "piattaforma SUE", per ragioni di coordinamento con le modificazioni apportate all'articolo 5 del decreto legislativo n. 190 del 2024, di cui si dirà nel seguito.

Tenuto conto delle riflessioni svolte a valle delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione, è emersa l'esigenza di integrare la definizione di "impianto ibrido". In particolare, la **lettera c) del comma 1 dell'articolo 3** dello schema di decreto legislativo in esame modifica la lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 190 del 2024 allo scopo di chiarire che per "impianto ibrido" si intende, non solo quello che combina diverse fonti di energia rinnovabile, ma

anche un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili combinato con un impianto di accumulo. Da tale integrazione consegue, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 190 del 2024, che, quando un progetto combini la realizzazione di un nuovo impianto da fonti rinnovabili con un nuovo sistema di accumulo, il progetto medesimo è assoggettato al regime più rigoroso. Si è, inoltre, colta l'occasione per riflettere sul contenuto del ridetto articolo 14, comma 9, che – per ragioni di certezza a beneficio dei destinatari – è parso opportuno integrare di una disposizione volta a chiarire che, nel caso di impianti ibridi, qualora uno degli interventi sia assoggettato al regime dell'autorizzazione unica di competenza regionale e l'altro al regime dell'autorizzazione unica di competenza statale, prevale quest'ultima.

Nell'ottica, di cui s'è già detto sopra, di allineare la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili con le disposizioni in materia di edilizia, la **lettera d) del comma 1 dell'articolo 3** introduce nel decreto legislativo n. 190 del 2024 una definizione di “interventi edilizi”, da intendersi come gli interventi e le opere soggette al regime di cui agli articoli 6, 6-bis, 10, 22 o 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Nell'ambito della consultazione è stata rappresentata l'esigenza di introdurre un'apposita definizione di “opere connesse e “infrastrutture indispensabili” alla costruzione e all'esercizio dell'impianto. Con la medesima **lettera d) del comma 1 dell'articolo 3** dello schema di decreto legislativo in commento si è ritenuto di poter soddisfare al meglio tale esigenza mediante l'introduzione, nel ridetto articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024, di due distinte definizioni (f-ter) e f-quater)), rispettivamente di “opere connesse” e di “infrastrutture indispensabili”.

La ridetta **lettera d) del comma 1 dell'articolo 3** inserisce, all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024, una nuova lettera (f-quinquies), recante una definizione della locuzione di “revisione della potenza”, in relazione all'intervento correttivo operato dall'articolo 10 dello schema di decreto in esame, che introduce la locuzione *de qua* nel decreto legislativo oggetto di correttivo, allo scopo di recepire quelle disposizioni della direttiva RED III che richiedono agli Stati membri la previsione di misure di particolare semplificazione e accelerazione per interventi di revisione della potenza.

L'**articolo 4, comma 1**, dello schema di decreto legislativo in esame sostituisce l'articolo 5 (recante “*Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici*”) del decreto legislativo oggetto di correttivo, al fine di farvi confluire, con i dovuti adeguamenti, la disciplina già contemplata all'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021, in recepimento di specifiche raccomandazioni formulate dalla Commissione europea ai fini del conseguimento della *milestone* M7-2 Riforma 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (funzionale all'introduzione, nell'ordinamento interno, di un

quadro di riferimento che racchiuda tutte le norme relative ai regimi amministrativi per lo sviluppo di impianti da fonti rinnovabili, ivi comprese quelle correlate e propedeutiche allo svolgimento delle procedure amministrative stesse). Il nuovo articolo 5 disciplina, al comma 1, le finalità della Piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili già istituita ai sensi del ridetto articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021 (la cosiddetta “piattaforma SUER”). Al comma 2 del nuovo articolo 5 è confluito il disposto di cui al precedente comma 1 dell’articolo 5, riveduto al fine di affidare al soggetto proponente – e non già ai gestori di rete – il compito di trasmettere gli appositi modelli unici previsti per l’attività libera alla piattaforma SUER, in modalità telematica, entro cinque giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. Tale previsione ha il fine di includere nel novero degli interventi “intercettati” dalla piattaforma SUER anche quelli in attività libera. La scelta di affidare al soggetto proponente, in luogo che ai gestori di rete, il compito di trasmettere i predetti modelli, deriva dall’esigenza di considerare anche quelle fattispecie di interventi che non prevedono il rilascio del preventivo di connessione e che non vedono, pertanto, alcun ruolo attivo dei gestori di rete (si pensi a quegli interventi che non necessitano di immettere energia in rete, in quanto, ad esempio, relativi all’installazione di pompe di calore a servizio di edifici). Per completezza, il medesimo articolo 5, come sostituito, reca altresì, al suo comma 3, la norma abilitante l’adozione dei modelli unici per la presentazione dei progetti in PAS e la presentazione delle istanze di autorizzazione unica; conseguentemente, sono state apportate le dovute modifiche di coordinamento agli articoli 8 e 9, che, ai rispettivi commi 4 e 2, già recavano le norme abilitanti l’adozione dei decreti volti all’approvazione dei predetti modelli unici. Il nuovo articolo 5, al comma 4, stabilisce che i modelli unici (tanto quello per la PAS quanto quello per l’autorizzazione unica) debbono essere trasmessi dal soggetto proponente alla piattaforma SUER, così da far confluire, nella piattaforma stessa, i dati e le informazioni relativi alle procedure medesime e, in definitiva, ottemperare a un principio di digitalizzazione amministrativa. Il comma 5 dell’articolo 5 – rispetto alla versione sostituita – presenta modifiche di mero coordinamento. Si fa presente, a completamento di quanto illustrato sul punto, che la garanzia di interoperabilità prevista dalla nuova formulazione dell’articolo 5, da applicarsi a tutti i tipi di procedimenti, è in linea con il principio *una tantum* previsto dalla *milestone M7-3 Riforma 1* (“*Creazione e messa in funzione dello sportello unico digitale per le autorizzazioni relative alle energie rinnovabili*”) del Piano nazionale di riprese e resilienza, in base al quale i richiedenti sono tenuti a fornire le stesse informazioni o gli stessi documenti alle istituzioni pubbliche una sola volta.

L’**articolo 5, comma 1**, dello schema di decreto legislativo in esame, alla **lettera a)**, sostituisce il comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 190 del 2024 in accoglimento di plurime richieste pervenute in sede di consultazione. In particolare, è stato chiarito, con riguardo all’effetto cumulo,

che il progetto si intende unico qualora contempli più interventi alimentati dalla stessa fonte, localizzati nella medesima particella catastale o su particelle contigue, tutti riconducibili allo stesso soggetto proponente, anche dal punto di vista societario, identificabile come unico centro di interessi. Si prevede, altresì, che il progetto si intende unico qualora la potenza del progetto sia pari alla somma della potenza dei singoli interventi. La *ratio* di tale modifica è quella di fornire alle regioni criteri più puntuali per disciplinare, ai sensi dei successivi articoli 7, comma 3, e 8, comma 3, del decreto legislativo n. 190 del 2024, l'effetto cumulo, evitando disallineamenti rispetto alla disciplina del divieto di artato frazionamento contenuta nella decretazione di rango secondario in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili. La **lettera b)**, in accoglimento di una richiesta formulata dagli Uffici del Ministro per la protezione civile, aggiunge un nuovo comma 4 al medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 190 del 2024. Tale comma, considerato che la realizzazione degli interventi di cui agli allegati A, B e C del medesimo decreto legislativo comporta la creazione di nuove superfici impermeabilizzate, le quali possono determinare, soprattutto se trattasi di impianti di significativa entità, l'intercettazione di considerevoli quantità di acque meteoriche, fa obbligo al soggetto proponente di predisporre appositi sistemi di smaltimento delle acque medesime. Ciò al fine di evitare fenomeni localizzati di erosione dei suoli, i quali, con il tempo, potrebbero anche generare potenziali dissesti in aree ubicate a valle dell'impianto.

L'**articolo 6** del decreto legislativo in commento apporta modificazioni all'articolo 7 del decreto legislativo n. 190 del 2024. In particolare, il **numero 1) della lettera a) del comma 1** apporta modificazioni di mero coordinamento al comma 1 del citato articolo 7 (si veda l'illustrazione degli interventi soppressive del secondo e del terzo periodo dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 190, per effetto dell'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del presente schema). Il **numero 2) della lettera a) del comma 1**, in accoglimento di un'osservazione formulata dagli Uffici del Ministro per la protezione civile, integra il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 190 del 2024, precisando che gli interventi sottoposti al regime dell'attività libera devono essere realizzati anche nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni. Inoltre, in accoglimento di un'osservazione formulata da un'associazione partecipante alla consultazione sul correttivo in esame, il **numero 3) della lettera a) del comma 1** inserisce un nuovo periodo al comma 1 del citato articolo 7 volto a precisare che nel caso in cui gli interventi ricompresi nel regime di attività libera ricadano in aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 190 del 2024, la compatibilità degli interventi medesimi con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti è da intendersi implicita e, dunque, già acquisita. Qui il legislatore assume, infatti, che l'area classificata come idonea o la zona identificata come di accelerazione sia già stata oggetto di un vaglio di

compatibilità con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi. L'intervento si ritiene necessario anche nell'ottica di ripristinare un livello di semplificazione già raggiunto dall'ordinamento statale in epoca previa all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 190 del 2024, per effetto di talune modifiche apportate al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ad opera del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Esso è funzionale, inoltre, a che gli effetti di semplificazione derivanti dalla collocazione di un determinato progetto in area idonea o in zona di accelerazione si dispieghino anche nel caso in cui l'intervento sia tra quelli elencati nell'allegato A al decreto legislativo n. 190 del 2024, assoggettati al regime dell'attività libera.

La **lettera a)** in esame, al suo **numero 4)**, apporta, infine, modificazioni all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 190 volte a prevedere che prima della realizzazione degli interventi contemplati nell'allegato A, il soggetto proponente deve aver effettuato la comunicazione o aver acquisito il titolo per la effettuazione degli interventi edilizi che dovessero rivelarsi necessari. Il **numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 6** dello schema in esame riformula il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo oggetto di correttivo. Infatti, in accoglimento di una serie di osservazioni formulate in sede di consultazione, è stato espunto il rinvio all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 ivi contenuto e sono stati espressamente richiamati i vincoli a cui il comma 2 in menzione invero già intendeva fare riferimento sin dalla sua formulazione originaria. Le osservazioni emerse nell'ambito della consultazione sul punto mettevano in evidenza un difetto di chiarezza del rinvio al predetto articolo 20, comma 4, il quale, in effetti, non allude propriamente a "vincoli" o a specifiche aree, bensì a taluni specifici atti e tipologie procedurali. Il suddetto difetto di chiarezza emerge, a maggior ragione, in considerazione del fatto che l'articolo 7 del decreto legislativo oggetto di correttivo dedica precipue disposizioni alla tutela del patrimonio paesaggistico e culturale nonché a quella dell'ambiente. Inoltre, in accoglimento di specifiche richieste formulate, ciascuno per quanto di competenza, dal Ministero dell'interno e dagli Uffici del Ministro per la protezione civile, il medesimo **numero 1 della lettera b)** in commento esplicita – pur sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo – che tra i vincoli afferenti la pubblica incolumità si annoverano anche il rischio vulcanico e la prevenzione incendi.

Con la medesima **lettera b), numero 2)**, è stato altresì espunto il terzo e ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 190 che, volendo tenere ferma l'osservanza della disciplina di tutela ambientale, idrogeologica e sismica, finisce per essere ripetitivo rispetto a quanto già disposto dal periodo precedente, il quale, peraltro, chiarisce che in presenza di vincoli (anche) afferenti la tutela dal rischio idrogeologico e la pubblica incolumità, l'intervento – pur se contemplato nell'allegato A – deve essere realizzato in regime di PAS. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo

7 in menzione precisa che il regime dell'attività libera non trova applicazione per i casi in cui la realizzazione dell'intervento richieda una valutazione di incidenza ambientale. Si rammenta, inoltre, che l'allegato A al decreto legislativo n. 190 del 2024 annovera progetti non sottoposti a valutazioni ambientali; infatti, secondo l'impostazione sin dall'origine alla base del decreto legislativo stesso, il regime dell'attività libera si applica a sole ipotesi di interventi che non richiedano valutazioni ambientali di sorta, di modo da garantire la "snellezza" intrinseca al regime *de quo* (detto, per l'appunto, di attività libera).

I numeri 1) e 2) della lettera c) dell'articolo 6 dello schema di decreto legislativo in esame apportano modifiche al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 190 del 2024, volte a garantire, in accoglimento di alcune osservazioni formulate in sede di consultazione, un maggior lasso di tempo a beneficio del proponente per approfondimenti istruttori o integrazioni della documentazione necessari all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica nel regime dell'attività libera. Le osservazioni sul punto sono state ritenute meritevoli di accoglimento in quanto effettivamente potrebbero esservi casi in cui un termine massimo di quindici giorni non consentirebbe di rispondere alle richieste dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.

La **lettera d) del comma 1 dell'articolo 6** dello schema in esame integra il comma 10 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 190 del 2024 al fine di prevedere che il modello unico semplificato adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 199 del 2021, sia riveduto in modo da ricomprendere nella piattaforma SUER anche gli interventi sottoposti al regime dell'attività libera per i quali non si pone alcun tema di connessione alla rete elettrica, in coerenza con le modifiche apportate all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo oggetto di correttivo.

L'**articolo 7, comma 1, lettera a)** dello schema di decreto legislativo in esame apporta modificazioni di mero coordinamento al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 190 del 2024 (vedi sopra, articolo 1, comma 1, lettera b)). Inoltre, al medesimo comma 1 dell'articolo 8 è stata accolta la richiesta, pervenuta in sede consultazione, di espunzione della parola "esclusivamente", in quanto non del tutto coerente con le previsioni di cui al comma 2, che ammettono il passaggio all'autorizzazione unica in determinate circostanze.

La **lettera b) del comma 1 dell'articolo 7** dello schema di decreto legislativo in oggetto, redatto in accoglimento di una richiesta formulata dagli Uffici del Ministro per la protezione civile, inserisce un ultimo periodo al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 190 del 2024 al fine di assicurare, anche a fronte dell'espunzione del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, l'osservanza di tutte le previsioni di tutela dai rischi idrogeologico, sismico e vulcanico, pur nel rispetto della disciplina speciale dettata dallo stesso articolo 8 per l'acquisizione degli atti di assenso nel regime di PAS.

Con la **lettera c) del comma 1 dell'articolo 7** dello schema di decreto legislativo in esame – che inserisce, all'articolo 8 del decreto legislativo n. 190 del 2024, il comma 3-*bis* – si è chiarito che il comune procedente, vale a dire il comune sul cui territorio insistono gli interventi, funge da punto di contatto ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 (come modificata dalla direttiva RED III). Si tratta di un intervento meramente chiarificatore del ruolo che il comune è chiamato a svolgere, nei rapporti con il soggetto proponente, lungo la procedura di PAS, già implicitamente deducibile dalla formulazione originaria della disposizione in esame che, anche sotto tale profilo, mirava a garantire la coerenza del decreto legislativo oggetto di correttivo con la direttiva RED III. È stato, inoltre, chiarito che, qualora gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano più comuni, il comune procedente, che costituisce il punto di contatto, è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare.

Il **numero 1) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7** dello schema di decreto legislativo in esame apporta correttivi all'alinea del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 190 del 2024 in coerenza con le modifiche apportate dall'articolo 4 del presente schema di decreto legislativo (si veda l'illustrazione dell'articolo 4 del presente schema di decreto legislativo).

Il **numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7** dello schema di decreto legislativo in esame apporta modificazioni alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 190. In primo luogo, si è precisato che il soggetto proponente, a dimostrazione della legittima disponibilità dell'area, può allegare anche atti negoziali aventi efficacia obbligatoria, tra cui, ad esempio, il contratto preliminare di compravendita o di locazione dell'area su cui realizzare l'intervento. La modifica è parsa necessaria a fronte di plurime richieste emerse nell'ambito della consultazione e nei mesi di applicazione del decreto legislativo n. 190 del 2024, tutte volte a sottolineare l'occorrenza di un chiarimento in ordine alla nozione di “legittima disponibilità dell'area” che tenesse conto della circostanza che, nella più parte dei casi, il contratto con cui il proponente acquista definitivamente il diritto sull'area stessa viene stipulato e trascritto solo a valle dell'*iter* abilitativo o autorizzatorio, sul presupposto di un precedente contratto preliminare. Giova osservare che la disciplina vigente già offre rimedi per i casi in cui non si pervenga al contratto definitivo: infatti, poiché in tale circostanza sarebbe impossibile avviare la realizzazione dell'intervento, opererebbe il regime di decadenza del titolo abilitativo di cui al comma 11 del medesimo articolo 8 del decreto legislativo n. 190.

Inoltre, si è provveduto a sostituire la parola “impianto” con le parole “intervento medesimo” per maggiore chiarezza della disposizione.

In ultimo, si è chiarito che, per avviare la PAS, al soggetto proponente non è richiesto di allegare la dichiarazione attestante la legittima disponibilità della superficie su cui realizzare le opere connesse nei casi di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo oggetto di

correttivo (ossia nei casi in cui, per tali opere, il soggetto proponente abbia occorrenza di attivare le procedure espropriative).

Il numero 3) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 dello schema di decreto legislativo in esame integra il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 190 del 2024 di una nuova lettera (b-bis), allo scopo di coordinare la disciplina recata dal decreto legislativo stesso con quella edilizia. In sostanza, per effetto dell'introduzione della lettera b-bis), si prevede che, qualora la realizzazione del progetto implichi la effettuazione di interventi edilizi, il soggetto proponente presenti al comune, unitamente alla PAS, anche la CILA o la SCIA (a seconda dell'intervento edilizio da porre in essere).

Il numero 4) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 dello schema di decreto legislativo in esame, in accoglimento di una richiesta formulata dagli Uffici del Ministro per la protezione civile, precisa che le asseverazioni di tecnici abilitati da porre a corredo del progetto relativo a interventi in regime di PAS, devono attestare anche il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni.

Il numero 5) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 dello schema di decreto legislativo in esame, per coerenza con quanto operato in ordine al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 190 del 2024 (si veda l'illustrazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 dello schema di decreto legislativo in esame) – sempre in accoglimento delle pertinenti osservazioni formulate dalle associazioni partecipanti alla consultazione – espunge, alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo oggetto di correttivo, il rinvio all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e richiama espressamente i vincoli a cui la lettera stessa invero già intendeva fare riferimento sin dalla sua formulazione originaria, oltre che i casi in cui è richiesta l'acquisizione del titolo edilizio per l'eventuale realizzazione di ogni opera edilizia necessaria alla costruzione ovvero all'esercizio dell'impianto. Tale modifica si giustifica anche in considerazione dell'opportunità di esplicitare in norma gli atti di assenso che il soggetto proponente dovrà acquisire, garantendo maggiore certezza e organicità della disposizione rilevante. Inoltre, in accoglimento di specifiche richieste formulate, ciascuno per quanto di competenza, dal Ministero dell'interno e dagli Uffici del Ministro per la protezione civile, le modificazioni apportate alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 190 del 2024 sono altresì volte a esplicitare – pur sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo – che tra i vincoli afferenti la pubblica incolumità si annoverano anche il rischio vulcanico e la prevenzione incendi.

Il numero 6) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 in esame apporta modificazioni alla lettera m) del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 190 del 2024, in accoglimento di una serie di osservazioni pervenuta in sede di consultazione. Tali osservazioni miravano sostanzialmente a chiarire la base su cui il proponente deve calcolare la percentuale da destinare al finanziamento del programma di compensazioni al comune interessato. A ben vedere, infatti, la formulazione originaria

prevedeva genericamente che tale percentuale dovesse essere calcolata sulla base dei “proventi”, senza aggiungere alcuna specificazione e non chiarendo, dunque, se si trattasse, ad esempio, di proventi annui, di proventi sulla produzione di energia oppure di utile dell’impresa. Anche in considerazione del fatto che il programma di compensazioni deve essere allegato alla PAS (e non già presentato periodicamente al comune lungo la vita utile dell’impianto), la nuova formulazione dispone che il programma stesso contempli misure di compensazione dal valore non inferiore allo 0,5 per cento e non superiore al 3 per cento del “valore della produzione attesa per i primi cinque anni dall’entrata in esercizio dell’impianto”. Il riferimento all’entrata in esercizio dell’impianto riguarda anche i casi di interventi di modifica su impianti esistenti, atteso che gli interventi stessi comportano il cosiddetto “fermo dell’impianto” e la successiva nuova entrata in esercizio a valle delle modifiche. Il valore delle compensazioni è stato stabilito entro un “range” che va da una percentuale minima dello 0,5 a una percentuale massima del 3 per cento e, dunque, più ampio rispetto a quello previsto dall’originaria formulazione della lettera *m*) in parola, così da considerare il diversificato impatto, in termini di occupazione del territorio, delle tecnologie esistenti: ad esempio, nel caso dei sistemi di accumulo, tale impatto è considerevolmente inferiore rispetto a quello determinato da fattispecie tecnologiche quali l’eolico o il fotovoltaico. Inoltre, la nuova formulazione, anche in recepimento delle proposte di correttivo emerse nell’ambito della consultazione, aggiunge che il valore delle misure di compensazione si calcola al netto del valore dell’energia eventualmente autoconsumata. Tale modifica tiene conto del fatto che l’energia autoconsumata non genera profitti di mercato ed è concepita, dallo stesso legislatore eurounitario, come “buona pratica” da incentivare e, pertanto, non meritevole di essere gravata da esigenze di compensazione. Ulteriori criteri in ordine all’applicazione delle misure di compensazione potranno essere specificati in sede di aggiornamento delle cosiddette “linee guida 2010” ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del decreto legislativo oggetto del presente correttivo, le quali, del resto, già oggi recano criteri relativi alle misure compensative.

La **lettera e) del comma 1 dell’articolo 7** dello schema di decreto legislativo in esame apporta modificazioni al comma 5 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 190 del 2024 al fine di coordinarlo con il già illustrato nuovo comma 3-*bis*, a cui si rimanda (si veda l’illustrazione della lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 del presente schema).

La **lettera f) del comma 1 dell’articolo 7** dello schema di decreto legislativo in esame introduce, **al numero 1)**, un nuovo periodo al comma 6 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 190 del 2024, volto a garantire, in accoglimento di alcune osservazioni formulate in sede di consultazione, un maggior lasso di tempo a beneficio del proponente per approfondimenti istruttori o integrazioni della documentazione necessari alla PAS. Le osservazioni sul punto sono state ritenute meritevoli di accoglimento in quanto effettivamente potrebbero esservi casi in cui un termine massimo di trenta

giorni non consentirebbe di rispondere alle richieste del comune competente per la PAS. Si è, quindi, previsto che, su richiesta del soggetto proponente, il comune possa assegnare allo stesso un ulteriore lasso di tempo per provvedere alle integrazioni e agli approfondimenti richiesti, comunque non superiore a ulteriori trenta giorni (ritenuti congrui in ragione delle dimensioni e delle caratteristiche di alcuni degli interventi elencati nell'allegato B). Conseguentemente, il **numero 2) della lettera f) e la lettera g) del comma 1 dell'articolo 7** dello schema di decreto legislativo in esame apportano modifiche di coordinamento, rispettivamente, al terzo periodo del comma 6 e al comma 7 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 190 del 2024. Per le medesime ragioni che hanno condotto all'introduzione di un nuovo periodo al comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 190 del 2024, il **numero 1) della lettera h) del comma 1 dell'articolo 7** dello schema di decreto legislativo in esame modifica la lettera a) del comma 8 dello stesso articolo 8, nel senso di prevedere che il termine assegnato al proponente per le richieste di integrazioni e/o di approfondimenti istruttori possa, su richiesta del soggetto stesso, essere prorogato, una sola volta, di ulteriori trenta giorni, in ragione dell'entità delle richieste formulate dal comune (o, per il suo tramite, da ogni amministrazione interessata). L'accoglimento di una simile modifica è parso ancor più ragionevole in casi del tipo di quelli contemplati al comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo oggetto di correttivo, in relazione ai quali occorre l'acquisizione di atti di assenso data la presenza di vincoli afferenti il patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela del rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute ovvero la pubblica incolumità. Conseguentemente, alla ridetta lettera a) del comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo oggetto di correttivo sono state apportate le occorrenti modifiche di coordinamento.

Il **numero 2) della lettera h) del comma 1 dell'articolo 7** dello schema di decreto legislativo in esame sostituisce, alla lettera c) del comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 190, il riferimento alla tutela ambientale con un riferimento alla tutela del rischio idrogeologico, atteso che gli interventi assoggettati al regime della PAS sono quelli "sotto-soglia" rispetto all'occorrenza di valutazioni dell'impatto ambientale e che la valutazione di incidenza ambientale deve essere espletata, ove occorrente, prima dell'avvio della procedura di PAS stessa. Il medesimo numero 2) della lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 in esame aggiunge, sempre alla lettera c) del comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 190, un riferimento, a titolo esemplificativo, alla tutela del rischio sismico e vulcanico come fattispecie ricompresa nella più generale categoria dei vincoli posti a tutela della pubblica incolumità dei cittadini.

La **lettera i) del comma 1 dell'articolo 7** dello schema in esame inserisce, all'articolo 8 del decreto legislativo n. 190 del 2024, dopo il comma 10, un nuovo comma 10-bis, le cui disposizioni rispondono all'esigenza di coordinare la disciplina in materia di espropriazioni per pubblica utilità con la disciplina di cui al decreto legislativo n. 190 del 2024. In particolare, si è stabilito che, per le opere

connesse ovvero per le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, laddove siano attivate le procedure espropriative, l'esecuzione dell'eventuale decreto di esproprio debba intervenire entro il termine, espressamente qualificato come "perentorio", di un anno dal perfezionamento della PAS. Ciò consente di garantire che le tempistiche per l'espletamento della PAS – anche nella più lunga delle ipotesi – sommate a quelle occorrenti per la procedura espropriativa, siano compatibili con i tempi stabiliti dalla RED III.

I **numeri 1) e 2) della lettera l) del comma 1 dell'articolo 7** dello schema di decreto legislativo in esame apportano modificazioni al comma 11 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 190 del 2024. In particolare, il **numero 1)** apporta modificazioni al primo periodo del comma 11 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 190 volte, in considerazione di talune istanze formulate nella sede della consultazione, ad allungare, da uno a due anni, il termine per la decadenza del titolo abilitativo. Tale nuovo termine è parso, infatti, più congruo e coerente con l'obiettivo di non dissuadere – e, anzi, promuovere – la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Al contempo, e in analogia con quanto previsto dal nuovo comma 10-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 190 del 2024, precisa che il titolo abilitativo rilasciato decade anche in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi decorso un anno dall'esecuzione del decreto di esproprio. Il **numero 2)** inserisce un nuovo periodo al medesimo comma 11 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 190, volto a precisare espressamente che, ai fini del computo dei termini di decadenza del titolo di PAS, non si tiene conto degli impedimenti all'avvio della realizzazione degli interventi o alla mancata conclusione dei lavori dovuti a cause di forza maggiore. Tale previsione è stata introdotta alla luce di plurime osservazioni delle associazioni partecipanti alla consultazione. Si precisa che non è stato possibile accogliere *in toto* le predette osservazioni nella misura in cui esse prevedevano la possibilità, per il soggetto proponente, di richiedere una proroga al comune dell'efficacia del titolo abilitativo, atteso che la PAS, per sua propria natura, non richiede pronunciamenti di assenso espressi da parte dell'autorità procedente. Pertanto, la formulazione prescelta è parsa quella più idonea a soddisfare la ragionevole esigenza dei consultati ma coerentemente con le anzidette caratteristiche della PAS.

La **lettera m) del comma 1 dell'articolo 7** dello schema di decreto legislativo in esame aggiunge un periodo al comma 12 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 190 del 2024, nel senso di prevedere che, qualora il progetto di PAS richieda la effettuazione di interventi edilizi per i quali occorra l'acquisizione del permesso di costruire (e non siano, dunque, realizzabili in regime di edilizia libera, in CILA o in SCIA), il soggetto proponente deve acquisire il relativo titolo prima dell'avvio della procedura abilitativa semplificata.

L'**articolo 8** dello schema di decreto legislativo in esame apporta modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024. Giova, a tale riguardo, premettere che la Commissione europea –

interessata al conseguimento della *milestone* M7-2 Riforma 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza – ha formulato una raccomandazione al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in ordine all’opportunità di far confluire l’articolo 27-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 sul provvedimento autorizzatorio unico regionale nello stesso decreto legislativo n. 190 (che, all’articolo 9, opera un rinvio alla suddetta disposizione, sulla base di quanto convenuto con le regioni e gli enti locali in sede di Conferenza unificata). Tale raccomandazione, tuttavia, non appare accoglibile dal momento che il predetto articolo 27-*bis* non riguarda i soli casi di progetti di impianti da fonti rinnovabili, ma tutte le ipotesi di progetti (anche, ad esempio, di trattamento di rifiuti) sottoposti a valutazioni dell’impatto ambientale e al rilascio di altri titoli abilitativi tutti di competenza regionale. Dall’eventuale inclusione, nel decreto legislativo n. 190 del 2024, delle norme contenute nell’articolo 27-*bis*, deriverebbe l’impossibilità di avvalersi della relativa disciplina “integrata” al di fuori delle ipotesi di realizzazione di impianti da fonti rinnovabili. A ogni modo, nell’ottica di rafforzare il principio, di matrice eurounitaria, di integrazione procedimentale, lo schema di decreto legislativo in commento espunge il comma 14 dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024, che, nel caso di progetti sottoposti a valutazioni dell’impatto ambientale, consente al soggetto proponente di chiedere il rilascio del provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA al di fuori del procedimento di autorizzazione unica (si veda l’illustrazione delle modifiche apportate dalla lettera *n*) del comma 1 dell’articolo 9 del presente decreto al comma 14 dell’articolo 9 del decreto legislativo oggetto di correttivo).

Prima ancora di passare alla illustrazione delle modifiche apportate all’articolo 9 del decreto legislativo n. 190 per opera del presente schema, pare doveroso fare cenno ad alcune delle osservazioni più ricorrenti pervenute da parte dei consultati, che portavano all’attenzione dei redigenti l’esigenza di precisare che l’istanza di autorizzazione unica deve intendersi procedibile anche quando, entro i termini assegnati, l’amministrazione che funge da punto di contatto non comunica la necessità di integrazioni o approfondimenti. Orbene, tale esigenza deve, invero, ritenersi già soddisfatta: tanto i commi 5 e 6 quanto il comma 8 dell’articolo 9 stabiliscono, infatti, che le successive fasi del procedimento autorizzatorio prendono le mosse, non solo a partire dalla ricezione delle integrazioni da parte del soggetto proponente, ma anche nel caso in cui siano decorsi i termini della verifica di completezza della documentazione (eventualmente anche *post* consultazione del pubblico). La previsione delle due distinte ipotesi è evidentemente finalizzata ad affiancare, al caso in cui si rendono necessarie integrazioni istruttorie, il caso in cui decorrono i termini per la verifica della completezza della documentazione e l’amministrazione procedente non ha formulato alcuna richiesta. I termini per lo svolgimento della verifica della documentazione (anche nella fase *post* consultazione) debbono,

pertanto, intendersi cogenti, atteso che dallo scadere degli stessi deriva l'effetto della prosecuzione del procedimento di autorizzazione unica.

Entrando nel merito dell'articolo 8 del presente schema di decreto legislativo, si rappresenta quanto segue. La **lettera a) del comma 1 dell'articolo 8** dello schema, al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024, opera anzitutto un coordinamento con le modifiche apportate all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto legislativo. La stessa **lettera a)** modifica, inoltre, il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024 al fine di stabilire che nel caso di interventi previsti all'allegato C che richiedono la realizzazione di interventi edilizi, il relativo titolo, di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, è acquisito, ai sensi del comma 10, nell'ambito della conferenza dei servizi relativa al procedimento di autorizzazione unica.

La **lettera b) del comma 1 dell'articolo 8** dello schema apporta, all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 190, modifiche di coordinamento con i correttivi operati all'articolo 5 del medesimo decreto (per le relative motivazioni, si rinvia all'illustrazione dell'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame).

La **lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 8**, inserisce, dopo il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024, un nuovo comma 2-bis, volto a chiarire che l'amministrazione procedente (la regione – o l'ente dalla stessa delegato – o il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) ai sensi del ridetto comma 2, in combinato con l'allegato C, riveste il ruolo di punto di contatto di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla direttiva RED III. Si tratta di un intervento meramente chiarificatore del ruolo che l'amministrazione procedente è chiamata a svolgere, nei rapporti con il soggetto proponente, lungo il procedimento di autorizzazione unica, già implicitamente deducibile dalla formulazione originaria della disposizione in esame che, anche sotto tale profilo, mirava a garantire la coerenza del decreto legislativo oggetto di correttivo con la menzionata direttiva RED III.

Il **numero 1) della lettera d) del comma 1 del medesimo articolo 8** apporta modificazioni al primo periodo del comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 sostituendo il riferimento alle “valutazioni di impatto ambientale” con un più ampio rinvio alle “valutazioni ambientali”, in modo da ricomprendervi anche la valutazione di incidenza ambientale. Al contempo, al primo periodo del comma 3, viene inserita la parola “autorizzazione”, che appare tecnicamente più corretta del termine “valutazione” quando ci si riferisce ai profili paesaggistici e/o culturali, e dopo le parole “paesaggistica e culturale” sono inserite le seguenti “il rilascio di eventuali titoli edilizi”.

Per ragioni di coerenza con le previsioni contenute all'articolo 10 del decreto legislativo n. 190 del 2024, il **numero 2) della lettera d) del comma 1 del medesimo articolo 8** dello schema in commento sostituisce, al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190, l'inciso “ivi comprese le aree

demaniali” con un riferimento alle risorse ovvero alle aree, comprese le superfici pubbliche, di cui il soggetto proponente deve avere la disponibilità.

Il **numero 3) della lettera d) del comma 1 del medesimo articolo 8** dello schema in commento aggiunge, alla fine del medesimo comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024, un periodo atto a precisare che il soggetto proponente, a dimostrazione della legittima disponibilità dell’area, può allegare anche atti negoziali aventi efficacia obbligatoria, tra cui, ad esempio, il contratto preliminare di compravendita o di locazione dell’area su cui realizzare l’intervento. Come per l’articolo 8 del decreto legislativo n. 190 (si veda la lettera b) del comma 4 dell’articolo 8 dello schema in esame), anche in questo caso la modifica si è resa necessaria a fronte di plurime richieste emerse nell’ambito della consultazione e nei mesi di applicazione del decreto legislativo n. 190 del 2024, tutte volte a sottolineare l’occorrenza di un chiarimento in ordine alla nozione di “legittima disponibilità dell’area” che tenesse conto della circostanza che, nella più parte dei casi, il contratto con cui il proponente acquisita definitivamente il diritto sull’area stessa viene stipulato e trascritto solo a valle dell’*iter* abilitativo o autorizzatorio, sul presupposto di un precedente contratto preliminare. Giova osservare che la disciplina vigente già offre rimedi per i casi in cui non si pervenga al contratto definitivo: infatti, poiché in tale circostanza sarebbe impossibile avviare la realizzazione dell’intervento, opererebbe il regime di decadenza del titolo autorizzatorio di cui al comma 11 dello stesso articolo 9.

La **lettera e) del comma 1** dell’articolo 8 dello schema apporta modificazioni al comma 5 dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024, volte a ricomprendere, nell’esclusione di cui al primo periodo del medesimo comma 5, anche la valutazione di incidenza ambientale. In coerenza con quanto anzidetto, la **lettera f) del comma 1** del medesimo **articolo 8** apporta modificazioni al comma 6 dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024, al fine di inserirvi anche un riferimento alla valutazione di incidenza ambientale; tale inserimento persegue lo scopo di garantire una piena integrazione del procedimento autorizzatorio unico con tutte le valutazioni ambientali (non solo con la VIA e la verifica di assoggettabilità a VIA), in linea con la direttiva RED III.

La **lettera g) del comma 1 dell’articolo 8** dello schema in esame, in accoglimento di una richiesta pervenuta nell’ambito della consultazione scritta, apporta una modifica all’articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 190 del 2024, volta a prevedere che, nella fase postuma alla consultazione sull’impatto ambientale del progetto, l’amministrazione procedente, sentita l’autorità competente, non abbia la “facoltà” di assegnare al soggetto proponente un termine per le integrazioni ovvero per le modifiche della documentazione, ma debba, invece, assegnarlo. Il riferimento alla facoltà ingenerava, infatti, il dubbio che fosse rimessa alla discrezione dell’amministrazione procedente – diversa da quella competente per le valutazioni ambientali – la scelta se concedere o meno un termine

per modifiche o integrazioni. Al medesimo comma 7, sempre tenuto conto di istanze formalizzate nella sede della consultazione sul correttivo del decreto legislativo n. 190 del 2024 e altresì pervenute nel corso dei mesi di applicazione dello stesso decreto legislativo, si è optato per un termine massimo più lungo (da trenta a novanta giorni) che l'amministrazione procedente assegna al soggetto proponente per le integrazioni. Si osserva che simili richieste, tutte funzionali a optare per una disciplina meno penalizzante, a beneficio del proponente, rispetto alla fissazione dei termini per le integrazioni documentali in relazione a ciascun regime, hanno rappresentato una costante nei mesi di applicazione del decreto legislativo e nell'ambito della consultazione. Si è ritenuto, in linea di principio, di accogliere siffatte richieste, nella prospettiva di evitare che l'eccessiva ristrettezza dei predetti termini si traduca in atti di diniego che sarebbe possibile evitare qualora il proponente avesse a disposizione tempi più ampi, fermo restando il rispetto dei termini procedurali massimi stabiliti dal diritto eurounitario.

Il numero 1) della lettera h) del comma 1 dell'articolo 8 dello schema di decreto legislativo in esame apporta modificazioni al comma 10 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190, inserendo, dopo la lettera a), una nuova lettera a-bis), al fine di prevedere che la determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi (che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico) comprende anche la valutazione di incidenza ambientale ai sensi del d.P.R. n. 357 del 1997. Tale previsione si pone in coerenza con le modifiche apportate ai commi 5 e 6 dell'articolo 9 in menzione, in coerenza con la direttiva RED III.

Il numero 2) della lettera h) del comma 1 dell'articolo 8 dello schema in esame aggiunge, alla fine della lettera b) del comma 10 dell'articolo 9 del decreto legislativo oggetto di correttivo, le seguenti parole: «ivi inclusi gli eventuali titoli per la realizzazione degli interventi edilizi».

Il numero 3) della lettera h) del comma 1 dell'articolo 8 dello schema in esame apporta modificazioni all'articolo 9, comma 10, lettera c), del decreto legislativo n. 190 del 2024. In accoglimento di talune osservazioni formulate in sede di consultazione, si è scelto di espungere gli ultimi due periodi della ridetta lettera c), il primo dei quali prevede espressamente che il comune si esprima, nell'ambito della conferenza di servizi, sulla variante; il secondo consente al comune di esperire il rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990 nel caso in cui la determinazione conclusiva della conferenza di servizi operi come variante allo strumento urbanistico. La prima disposizione appare, infatti, superflua, essendo senz'altro il comune, ove occorrono varianti agli strumenti urbanistici, tra i partecipanti alla conferenza di servizi. La seconda comporta, invece, un appesantimento del procedimento autorizzatorio che si ritiene distonico rispetto agli obiettivi di semplificazione e di accelerazione derivanti anzitutto dal diritto eurounitario. Il

rimedio appare, inoltre, sproporzionato laddove rimette alla sede del Governo centrale questioni aventi un impatto spaziale confinato.

Il **numero 4) della lettera h) del comma 1 dell'articolo 8** dello schema in esame inserisce, al comma 10 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190, una nuova lettera *c-bis*). Anche tale inserimento (come per il comma 10-*bis* dell'articolo 8) risponde all'esigenza di coordinare la disciplina in materia di espropriazioni per pubblica utilità con la disciplina di cui al decreto legislativo stesso. In particolare, la nuova lettera *c-bis*) precisa che la determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi deve contenere anche, ove occorra, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità. Il regime dell'autorizzazione unica e le sue modalità procedurali (provvedimento espresso e svolgimento di una conferenza di servizi) consentono, infatti, che all'esito del procedimento stesso possa essere apposto il vincolo preordinato all'esproprio e determinata la pubblica utilità dell'intervento. Il **numero 5) della lettera h) del comma 1 dell'articolo 8** dello schema di decreto legislativo in esame sostituisce la lettera d) del comma 10 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024. Tale sostituzione deriva dall'accoglimento di una serie di osservazioni sulla citata lettera d) pervenuta nell'ambito della consultazione. Sotto un primo profilo, si è scelto di stabilire che il soggetto proponente presti le garanzie finanziarie correlate al ripristino dello stato dei luoghi non più all'atto del rilascio dell'autorizzazione unica, bensì entro un termine temporale successivo a tale rilascio e fissato nell'autorizzazione medesima. Infatti, è parso opportuno ancorare la prestazione delle garanzie finanziarie a un momento nel quale vi è maggiore certezza circa la realizzabilità dell'intervento, essendo intervenuto il titolo autorizzatorio. Sotto un secondo profilo si sono introdotti un limite minimo e un limite massimo per le compensazioni territoriali ovvero ambientali previste nel caso dell'autorizzazione unica. Va osservato che ciascuno dei predetti limiti risulta più elevato rispetto a quelli previsti nel caso della PAS, da un lato perché nel caso del procedimento autorizzatorio unico vengono in considerazione impianti di maggiore potenza, dall'altro perché, sempre nel caso del procedimento autorizzatorio unico, alle compensazioni territoriali possono eventualmente accompagnarsi anche compensazioni ambientali, con particolare riferimento al caso in cui l'intervento abbia un impatto ambientale tale da richiedere l'esperimento delle pertinenti valutazioni. Giova sin da ora premettere che la **lettera i) del comma 1 dell'articolo 9** dello schema di decreto legislativo in esame, in coerenza con quanto sopra, dopo il comma 10 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024, inserisce un nuovo comma 10-*bis*, ai sensi del quale, per il caso in cui sia attivata la procedura di esproprio, l'esecuzione del decreto di esproprio deve intervenire entro il termine, espressamente qualificato come "perentorio", di un anno, decorrente dall'adozione della determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi; tale ultima previsione

si rende necessaria al fine di garantire che le tempistiche per l'espletamento dell'autorizzazione unica – anche nella più lunga delle ipotesi – sommate a quelle occorrenti per la procedura espropriativa, siano compatibili con i tempi stabiliti dalla RED III. Il termine di un anno è parso congruo, anche in rapporto al medesimo termine stabilito per i casi di interventi in PAS, tenuto conto, da un lato, che l'autorizzazione unica, a fronte delle modifiche sopra illustrate, reca già l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento (così esauendo parte del procedimento di espropriazione); dall'altro, che vengono in considerazione fattispecie progettuali di maggiore complessità e che il procedimento di espropriazione può essere attivato, nel caso della medesima autorizzazione unica, per l'acquisizione delle superfici destinate tanto alla collocazione dell'impianto quanto delle opere connesse e infrastrutture indispensabili.

La **lettera l) del comma 1 dell'articolo 8** dello schema di decreto legislativo apporta modificazioni al comma 11, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190, precisando che, per la definizione del periodo di efficacia del provvedimento autorizzatorio unico (che, comunque, non può essere inferiore a quattro anni), si deve tener conto anche dei tempi occorrenti per la definizione di eventuali procedure espropriative. La medesima **lettera l)** – tenuto conto di plurime osservazioni formulate dai consultati – incrementa (da quattro a cinque anni) il termine minimo di durata dell'efficacia del provvedimento di autorizzazione unica stabilito dallo stesso articolo 9, comma 11, primo periodo, del decreto legislativo oggetto di correttivo. La scelta di stabilire il predetto termine minimo in cinque anni è coerente con il termine minimo di durata dell'efficacia dei provvedimenti di valutazione ambientale.

La **lettera m) del comma 1 dell'articolo 8** dello schema in esame apporta modificazioni al quarto periodo del comma 13 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024 che, in effetti, conteneva un'aporia laddove stabiliva che alla conferenza di servizi nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di impianti idroelettrici – tanto di competenza statale quanto di competenza regionale – dovessero partecipare, tra gli altri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata. Si trattava, a tutti gli effetti, di un refuso, atteso che, mentre vi è sempre l'esigenza di precisare che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – in ragione delle attribuzioni in materia di infrastrutture (dighe) a esso spettanti – partecipi alla conferenza, la stessa esigenza non si pone con riguardo alla regione, potendo quest'ultima rivestire addirittura il ruolo di amministrazione procedente. In occasione della predetta correzione, si è altresì proceduto a chiarire che resta fermo quanto previsto al primo periodo dello stesso comma 13, di modo che non vi siano dubbi sul fatto che l'intesa della regioni / delle regioni interessate debba essere acquisita anche sul provvedimento di autorizzazione unica di competenza statale relativo a impianti idroelettrici. Al medesimo quarto periodo del comma 13, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si chiarisce altresì

che il predetto Ministero si esprime nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 dello stesso articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024 con riguardo ai soli interventi relativi a impianti idroelettrici di propria competenza e cioè quelli annoverabili tra le opere di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 507 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 584 del 1994.

Infine, la **lettera n) del comma 1 del medesimo articolo 8** espunge, dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024, il comma 14, ai sensi del quale il soggetto proponente ha la facoltà di richiedere all'autorità competente per le valutazioni ambientali che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA fosse rilasciato al di fuori del procedimento unico di cui all'articolo 9. Tale espunzione appare necessaria in quanto, volendo garantire che la disciplina nazionale in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da FER sia conforme alla direttiva (UE) 2001/2018 (si veda, in particolare, l'articolo 16-ter, paragrafo 2, della stessa), non potrebbe che prevedersi che qualora un determinato progetto sia sottoposto a una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE o 92/43/CEE, la stessa debba essere effettuata nell'ambito di una procedura unica. La disciplina eurounitaria non ammette, pertanto, il mantenimento di una disposizione del tipo di quella contenuta nell'abrogato comma 14 dell'articolo 9, favorendo, invece, una disciplina di integrazione dei procedimenti.

L'**articolo 9** dello schema di decreto in esame inserisce, dopo l'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024, un nuovo articolo 9-bis recante disposizioni di ulteriore accelerazione del procedimento di autorizzazione unica per specifiche tipologie di interventi. Tali disposizioni avrebbero potuto trovare collocazione anche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024. Tuttavia, per esigenze di semplicità e chiarezza del testo, si è ritenuto preferibile collocare le medesime in un apposito articolo. Esse mirano a correggere il decreto legislativo n. 190 del 2024 laddove, nell'intento di offrire una disciplina del procedimento di autorizzazione unica coerente con la normativa eurounitaria, ha, in parte, mancato di considerare quelle norme della direttiva (UE) 2018/2001 (come modificata dalla direttiva RED III) che richiedono a ciascuno Stato membro procedimenti particolarmente accelerati per l'autorizzazione di interventi di revisione della potenza degli impianti da fonti rinnovabili ovvero di installazione di pompe di calore, ivi comprese quelle geotermiche (si vedano, in particolare, gli articoli 16-quater e 16-sexies della citata direttiva).

Il nuovo articolo 9-bis, al comma 1, stabilisce una riduzione dei termini del procedimento di autorizzazione unica per gli interventi di cui all'allegato C, sezione I, lettera z) o sezione II, lettera v) – relativi alle modifiche consistenti nel potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva, rispettivamente, fino a 300 MW (di competenza regionale) o oltre i 300 MW

(di competenza statale), unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture ivi indicate – che determinino una revisione della potenza non superiore al 15 per cento.

Il successivo comma 2 del nuovo articolo 9-*bis* stabilisce che, qualora gli interventi di revisione della potenza di cui al comma 1 siano sottoposti a valutazioni ambientali, queste ultime sono limitate al solo impatto che potrebbe derivare dalla revisione della potenza.

Il comma 3 prevede che per gli impianti geotermoelettrici di potenza inferiore a 50 MW, esclusi i progetti pilota, trova applicazione la riduzione dei termini procedurali stabilita al comma 1.

Giova sin da ora premettere che, coerentemente con la previsione di cui al nuovo articolo 9-*bis* nonché con la nuova definizione di “revisione della potenza” introdotta all’articolo 4 del decreto legislativo oggetto di correttivo, viene modificato l’allegato A, sezione II, del medesimo, allo scopo di prevedere che sono sottoposti ad attività libera il ripotenziamento, il rifacimento ovvero la ricostruzione, anche integrale, di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, a condizione che non incrementino il volume occupato e che rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale. Sono parimenti sottoposti ad attività libera la sostituzione di impianti solari termici che non incrementino il volume occupato e rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all’impianto originario, a prescindere della potenza risultante della sostituzione medesima.

L’**articolo 10** dello schema di decreto legislativo in esame apporta modificazioni all’articolo 10 del decreto legislativo n. 190 del 2024.

In particolare, la **lettera a) del comma 1**, apporta modificazioni al comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo oggetto di correttivo, al fine di sopprimere il riferimento alla concessione di “risorse pubbliche”, di modo che lo stesso articolo 10 si riferisca alla sola concessione di superfici pubbliche, in coerenza con quanto disposto al comma 7 del medesimo articolo. Del resto, fatta eccezione per le risorse geotermiche e idriche (in relazione alle quali si applica il ridetto comma 7 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 190), non sembrano esservi altri casi in cui occorra una concessione di risorse pubbliche.

La **lettera b) del comma 1** modifica il comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 190 del 2024, nel senso di espungere la previsione secondo cui l’accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione è prodromica al rilascio della concessione da parte dell’ente concedente. Tale espunzione si rende necessaria in considerazione del fatto che la procedura di richiesta e accettazione della soluzione tecnica minima generale può essere attivata in un momento diverso da quello del rilascio del titolo concessorio, essendo piuttosto legata a elementi di procedibilità dell’istanza di autorizzazione unica e di PAS. Resta fermo che, ai fini del comma 1 dell’articolo 10 del decreto

legislativo n. 190 del 2024, nella parte in cui si fa riferimento alla realizzazione degli interventi, l'istanza di concessione di superficie include anche le aree destinate alla realizzazione delle opere connesse, qualora necessario. In tal senso, al medesimo comma 2 del ridetto articolo 10 del decreto legislativo n. 190 del 2024, si è previsto che per la presentazione dell'istanza di concessione, oltre a quanto previsto dalle specifiche norme di settore, basti la produzione di una copia della richiesta di connessione formulata ai gestori di rete.

La **lettera c) del comma 1** apporta modificazioni al comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 190 del 2024, in accoglimento di talune osservazioni formulate in sede di consultazione del correttivo in esame. Da un lato, sono stati estesi i termini (da trenta a sessanta giorni) entro cui il titolare della concessione deve presentare l'istanza di autorizzazione unica o la PAS; dall'altro, il citato termine di sessanta giorni è stato ulteriormente esteso a centottanta per gli impianti *off-shore*. Tale ultima previsione è volta a garantire tempistiche più certe alla luce delle complessità di progettazione e analisi degli impianti medesimi. Per le stesse ragioni, è stata altresì estesa (da diciotto a venti mesi) la durata massima del periodo in cui non è consentita la realizzazione di opere o interventi incompatibili con quelli oggetto della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica.

La **lettera d) del comma 1** interviene sul comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 190 del 2024, in accoglimento di osservazioni pervenute in sede di consultazione, modificando il momento della debenza degli oneri dovuti all'ente concedente le superfici ovvero le risorse pubbliche necessarie ai fini della realizzazione degli interventi. In particolare, si è stabilito che tali oneri – di cui, peraltro, è stata espressamente precisata la natura concessoria – sono dovuti dal momento della scadenza dei termini per l'impugnazione dei titoli abilitativi o autorizzatori per la realizzazione degli interventi (e non più, come originariamente previsto, dal momento della stipula della convenzione che accede alla concessione). Tale modifica risponde, in particolare, a esigenze di stabilità e certezza dei rapporti giuridici, in quanto obbliga il privato alla corresponsione degli oneri concessori solo quando il titolo abilitativo o autorizzatorio sia divenuto definitivo, ossia non più suscettibile di ricorso.

L'**articolo 11** dello schema di decreto legislativo in esame espunge – dal primo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 190 del 2024 – le parole “ai sensi dell'articolo 7”, pur sempre nell'ottica di un migliore coordinamento della disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili con quella edilizia. L'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo oggetto di correttivo, nel far salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, menziona anche quelle di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia ma per i soli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 7, pur potendosi, invero,

realizzare il caso di interventi in PAS o in AU comunque realizzati in violazione della disciplina edilizia.

L'**articolo 12** dello schema di decreto legislativo in esame – tenuto conto dei “principi di base” delle procedure che abilitano, *lato sensu*, alla costruzione e all’esercizio degli impianti per le energie rinnovabili di cui all’articolo 16 della direttiva RED III (considerato, in particolare, quanto previsto al paragrafo 5 del medesimo articolo 16) – corregge il decreto legislativo n. 190 del 2024 mediante l’aggiunta dell’articolo 10-*bis*, al fine di inserirvi una disciplina *ad hoc* in materia di risoluzione delle controversie per impianti da fonti rinnovabili. Al riguardo, occorre osservare che il decreto legislativo n. 190, nel disciplinare le procedure amministrative per la produzione di energia da fonti rinnovabili, si pone l’obiettivo di attuare i principi posti dal legislatore eurounitario a fondamento delle procedure di “*permitting*”, tuttavia trascurando, tra questi, quello relativo alla previsione di “meccanismi” per la risoluzione delle controversie di semplice e facile accesso, ivi compresi, se del caso, “meccanismi alternativi”.

Il comma 1 dell’articolo 12-*bis*, per le ragioni sopra illustrate, stabilisce che (anche) agli interventi oggetto del decreto legislativo n. 190 del 2024 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in materia di rito abbreviato dei giudizi amministrativi per specifiche materie (è stata conseguentemente inserita, all’articolo 14 del decreto legislativo n. 190 del 2024, una disposizione di coordinamento che finisce per annoverare, tra le fattispecie di controversie elencate all’articolo 119, comma 1, del decreto legislativo n. 104 del 2010, quelle comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in relazione ai progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili).

Il comma 2 dell’articolo 12-*bis* mira a porre le premesse affinché l’Autorità indipendente del settore energetico (ARERA) possa, con uno o più provvedimenti, definire meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie. L’introduzione di meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie relative ai regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili è fortemente incentivata dalla Commissione europea come scelta utile alla realizzazione di obiettivi deflattivi del contenzioso giurisdizionale e funzionali a dotare gli ordinamenti interni di procedure sufficientemente snelle da assicurare, anche al più piccolo produttore di energia da fonti rinnovabili, metodi “semplici” di composizione delle controversie e di agevole accesso, anche sotto il profilo dei costi. La stessa Commissione europea – interessata al conseguimento della *milestone* M7-2 Riforma 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza – ritiene che, ai fini di una compiuta disciplina delle procedure amministrative per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in un’ottica di semplificazione che conduca all’effettiva realizzazione di investimenti in fonti rinnovabili nel nostro

Paese, sia irrinunciabile compiere un intervento correttivo del decreto legislativo n. 190 del 2024 che intervenga sul profilo della risoluzione, alternativa a quella giudiziale, delle controversie.

L'ARERA risulta essere il soggetto più idoneo e qualificato ai fini della definizione dei suddetti meccanismi extragiudiziali, da un lato, per la sua posizione di assoluta terzietà rispetto alle “parti in causa” e agli interessi in conflitto, dall'altro, per la sua elevata specializzazione tecnica in materia di fonti rinnovabili, che le deriva in quanto Autorità indipendente preposta alla regolazione e al controllo del settore energetico, dotata, per quanto più nello specifico rileva, anche di puntuali poteri normativi incidenti sulle procedure per la realizzazione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (si consideri, ad esempio, l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 387 del 2023, che intesta all'ARERA il compito di emanare direttive in relazione alle condizioni tecniche ed economiche per la connessione di detti impianti alle reti elettriche).

Sulla base del quadro offerto dall'ARERA con gli adottandi provvedimenti, il comma 2 in commento affida la gestione dei suddetti innovativi meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie ad Acquirente unico s.p.a.. Acquirente unico s.p.a., agendo sulla base dei provvedimenti di ARERA, appare il soggetto più idoneo a garantire che la risoluzione extragiudiziale venga gestita secondo principi di terzietà e indipendenza, nonché con adeguati livelli di esperienza e competenza, atteso, peraltro, che Acquirente unico s.p.a., pur sempre sulla base delle direttive di ARERA, già gestisce il cosiddetto “Servizio Conciliazione”, istituito dalla stessa Autorità in attuazione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas e degli utenti finali del servizio idrico integrato e del teleriscaldamento/teleraffrescamento una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie, mediante l'intervento di un conciliatore appositamente formato.

Si sottolinea, peraltro che, in modo analogo a quanto previsto dal comma 2 del nuovo articolo 12-bis, l'ARERA, già ai sensi della propria legge istitutiva, definisce criteri, condizioni termini e modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso l'Autorità stessa nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio (cfr. articolo 2, comma 24, lettera b), della legge n. 481 del 1995). In proposito, appare opportuno aggiungere che con il decreto legislativo n. 93 del 2011 – che reca disposizioni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e per la trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica – sono stati ulteriormente rafforzati i compiti inerenti la gestione di procedure conciliative in capo all'ARERA: il riferimento è, in particolare, all'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo poc'anzi citato, ai sensi del quale l'Autorità è chiamata ad assicurare il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione dei clienti finali nei confronti dei venditori e dei distributori di gas naturale ed energia elettrica. Merita evidenziare che la medesima disposizione prevede, altresì,

che l’Autorità si avvalga, a tal fine, di Acquirente unico s.p.a., secondo un modello che, per tanta parte, viene ora replicato nel proposto articolo 12-*bis*. Data la specificità delle controversie suscettibili di venire in rilievo in relazione alle procedure amministrative per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, il nuovo articolo 12-*bis* prevede espressamente che i meccanismi alternativi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie debbano avere carattere decisorio. In sostanza, il legislatore immagina un sistema volto a definire la controversia senza che si instauri un procedimento giurisdizionale, con un atto del “decisore extragiudiziale”. Il comma 2 del nuovo articolo 12-*bis* detta un complesso di principi ai quali i provvedimenti di ARERA che disciplinano i meccanismi alternativi per la risoluzione delle controversie devono conformarsi.

La norma precisa che la decisione di risoluzione extragiudiziale della controversia possa essere impugnata, dal soggetto interessato, dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (comma 4 del nuovo articolo 12-*bis*). Resta, in ogni caso, ferma la facoltà del soggetto interessato di optare direttamente per l’instaurazione del contenzioso giurisdizionale, senza attivare la procedura di risoluzione extragiudiziale. Le fattispecie di controversie elencate alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3 sono quelle rispetto alle quali è presumibile che si generi un contenzioso rilevante, anche con riferimento a impianti di taglia “domestica” (si pensi al caso in cui ci si trovi a discutere dalla presenza o meno di un vincolo rilevante ai fini del passaggio di un intervento contemplato all’allegato A nel regime più gravoso della “PAS”). È, in specie, con riferimento a tali ultimi impianti che appare particolarmente utile devolvere le suddette controversie a meccanismi alternativi a quello giurisdizionale e di più agevole accesso, in coerenza con l’obiettivo – alla base di molti degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza – di incentivare la produzione diffusa di energia da fonti rinnovabili e l’autoconsumo.

Il comma 5 del nuovo articolo 12-*bis* demanda sempre ad ARERA la disciplina dei requisiti per i “decisori extragiudiziali”, che debbono essere terzi rispetto alle parti interessate, muniti di competenze in tema di procedimenti amministrativi per le FER nonché di adeguata qualificazione in uno o più settori interessati dalle fattispecie di controversie rientranti nell’ambito di applicazione del meccanismo di risoluzione alternativa.

Il comma 6 del nuovo articolo 12-*bis* prevede che Acquirente unico s.p.a. provvede allo svolgimento delle attività di gestione dei meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in parola con le risorse disponibili a legislazione vigente nel Fondo per il finanziamento, tra l’altro, di interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili di cui all’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

L’**articolo 13** dello schema di decreto legislativo in oggetto apporta alcune modifiche all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024.

La **lettera a)** interviene sulla lettera a-bis) del numero 1) dell'allegato II-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di chiarire che quanto ivi previsto si applica anche nel caso in cui gli impianti fotovoltaici ivi contemplati siano collocati in zone di accelerazione.

La lettera b) interviene sulla lettera c-*quater*) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, specificando che sono sottoposti alla valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni e delle province autonome gli impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, anche artificiali.

La lettera c) interviene sull'articolo 13, comma 2, lettera c), numero 2), del decreto legislativo n. 190 del 2024. Al riguardo, giova precisare che le soglie delle sonde geotermiche a circuito chiuso stabilite agli allegati A e B del decreto legislativo n. 190 del 2024 derivano da quelle fissate dal decreto del Ministro della transizione ecologica 30 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2022 (cosiddetto "DM Sonde Geotermiche") che ha introdotto criteri di semplificazione degli *iter* procedurali per interventi di piccola taglia, in considerazione dello sviluppo tecnologico delle diverse applicazioni, della loro diffusione e fruibilità. In sede di predisposizione del decreto legislativo n. 190 del 2024, le procedure amministrative semplificate di attività libera e PAS risultavano appropriate per impianti di potenza fino ai 100 kW e senza scambio di fluidi con il sottosuolo. Nel corso dell'ultimo anno sono pervenute al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica numerose richieste di interventi normativi finalizzati a una revisione, funzionale alla ulteriore semplificazione procedimentale, delle predette soglie, anche alla luce dei progressi tecnologici recentemente conseguiti dalle imprese produttrici degli impianti, nonché degli esiti di apposite sperimentazioni in campo e verifiche di ordine pratico sulla loro installazione nei contesti urbanizzati. Pertanto, oggi, in sede di correttivo, si ritiene opportuno rivedere le soglie di potenza e profondità delle sonde geotermiche a circuito chiuso soggette a PAS riportate nell'allegato B, sezione I, alla lettera n), e contestualmente modificare le soglie previste, per le medesime fattispecie tecnologiche, all'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, fissando la potenza massima a 500 kW e la profondità massima, in caso di sonde verticali, a 250 metri. Si ritiene, infatti, che l'attuale limite di 170 metri, fissato per la profondità massima dei pozzi, possa essere esteso a 250 metri. Questo dato, generalmente condiviso, è un limite derivante dal tipo di macchine impiegate per questo scopo, che devono operare in contesti urbanizzati, laddove gli spazi a disposizione sono di solito molto ridotti (cortile, giardino, spazi interrati, *et cetera*) e sussistono difficoltà oggettive nell'utilizzare impianti di perforazioni di maggiori capacità.

La lettera *d)* interviene sulla lettera *d-quater)* del numero 2) dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di chiarire che quanto previsto si applica anche nel caso in cui gli impianti fotovoltaici ivi contemplati siano collocati in zone di accelerazione.

L'**articolo 14** dello schema di decreto legislativo in esame apporta taluni correttivi all'articolo 14 del decreto legislativo n. 190 del 2024. Tali correttivi, apportati in primo luogo dalla **lettera a) del comma 1 dell'articolo 14** dello schema di decreto in esame, si rendono necessari anzitutto al fine di garantire che l'aggiornamento delle linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive (ora "Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica") sia anche funzionale a dotare i punti di contatto unici per le procedure amministrative di un manuale, revisionato alla luce della nuova disciplina sulle fasi delle procedure medesime, rivolto sia alle amministrazioni procedenti che ai soggetti proponenti e che tratti distintamente i progetti in materia di energia rinnovabile su piccola scala, nonché i progetti di autoconsumo. In secondo luogo, le modifiche apportate dalla **lettera b) del comma 1 dell'articolo 14** dello schema in parola si rendono necessarie in coerenza con la nuova definizione di "impianto ibrido" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), come modificata dal presente decreto correttivo.

Le modifiche apportate dalla **lettera c) del comma 1 del ridetto articolo 14** rispondono a finalità di coordinamento dello schema di correttivo in esame con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. In particolare, si precisa che gli interventi edilizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f-bis*), del decreto legislativo n. 190 del 2024, così come inserita dal presente correttivo, rimangono soggetti alle disposizioni del testo unico in materia di edilizia.

La **lettera d) del comma 1 dell'articolo 14** dello schema di decreto in esame aggiunge, invece, una nuova lettera *a-bis*) allo scopo di disporre l'abrogazione del comma *1-bis* dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Le modifiche apportate dalla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo in commento sono volte ad assicurare il coordinamento tra l'articolo 119 del decreto legislativo n. 104 del 2010 e il comma 1 dell'articolo 12-*bis* del decreto legislativo, n. 190 del 2024 introdotto dal presente decreto correttivo.

L'**articolo 15** dello schema di decreto legislativo in esame apporta correttivi all'allegato A al decreto legislativo n. 190.

In particolare, l'**articolo 15, comma 1, lettera a)**, dello schema apporta modificazioni all'allegato A, sezione I, del decreto legislativo oggetto di correttivo, in merito alle quali si rappresenta quanto segue. In accoglimento di un'osservazione pervenuta in sede di consultazione, è stata inserita una nuova lettera (*c-bis*) alla predetta sezione I dell'allegato A, allo scopo di prevedere che tra gli interventi da realizzare in attività libera rientrino anche gli impianti fotovoltaici flottanti installati su aree bagnate

e bacini artificiali non di pregio, sempre che comportino una occupazione della superficie bagnata non superiore al 20 per cento.

La **lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 15** in argomento apporta modificazioni alla sezione II dell'allegato A del decreto legislativo n. 190, in merito alle quali si rappresenta quanto segue.

Alla sezione II dell'allegato A del decreto legislativo n. 190 del 2024 è stata inserita una nuova lettera (a-bis), allo scopo di prevedere che in caso di interventi di ripotenziamento, rifacimento e ricostruzione, anche integrale, di un impianto fotovoltaico, gli interventi suddetti, a parità di area occupata, possono essere realizzati in attività libera a prescindere dalla potenza risultante e a condizione che siano rispettate le eventuali misure di mitigazione stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale del progetto originario. L'intervento correttivo in esame si pone in linea con la direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla RED III (e, in particolare, con il suo articolo 16-*quater*, che impone agli Stati membri l'adozione di regimi particolarmente semplificati per tali fattispecie di interventi).

Alla lettera d) della medesima sezione II dell'allegato A, si è specificato, per esigenze di chiarezza, che gli interventi di modifica ivi previsti includono anche quelli di potenziamento e ripotenziamento. Ai numeri da 3 a 5 della medesima lettera d) della sezione II dell'allegato A sono state apportate modifiche di forma, volte a rendere più chiara la declaratoria dell'allegato stesso, a beneficio dei destinatari e senza alcun intervento correttivo rilevante sul piano sostanziale.

Si è provveduto a sostituire, per ragioni di coerenza del testo, la lettera e) della sezione II dell'allegato A, in quanto gli interventi di modifica su impianti idroelettrici o di accumulo idroelettrico cui la lettera stessa si riferisce sono realizzati all'interno di ambienti chiusi, e non richiedono, pertanto, la fissazione di alcuna percentuale massima di aumento delle volumetrie, non determinando impatti ambientali.

Alla medesima sezione II dell'allegato A in esame è stata introdotta una nuova lettera (f-bis), volta a prevedere la sottoposizione al regime dell'attività libera anche degli interventi di sostituzione di impianti solari termici che non incrementino il volume occupato e rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all'impianto originario, a prescindere dalla potenza risultante dalla sostituzione medesima. L'intervento correttivo in esame si pone in linea con la direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla RED III (e, in particolare, con il suo articolo 16-*quinqüies*, che impone agli Stati membri l'adozione di regimi particolarmente semplificati per tali fattispecie di impianti).

Alla lettera n) della sezione II dell'allegato A, in accoglimento di un'osservazione pervenuta in sede di consultazione, è stata innalzata la percentuale prevista per l'incremento dell'altezza dei manufatti

in relazione a modifiche su sistemi di accumulo elettrochimico esistenti, abilitati o autorizzati. La richiesta sul punto è parsa meritevole di accoglimento in quanto conservare il parametro di altezza stabilito dall'originaria formulazione della lettera in esame finirebbe per scoraggiare il ricorso a tecnologie innovative e meno costose (alcune delle quali, invero, già disponibili sul mercato) capaci di ridurre l'occupazione di suolo, consentendo lo sviluppo in altezza dei manufatti. La revisione di detto parametro consentirebbe, dunque, agli operatori di optare per soluzioni più innovative, incrementando la competizione tecnologica, riducendo i costi di investimento e conseguentemente i costi di sistema in previsione delle aste per l'accesso ai benefici dei cosiddetti decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica "FER X", "MACSE" e "*capacity market*".

L'**articolo 16** dello schema di decreto legislativo in esame apporta correttivi all'allegato B al decreto legislativo n. 190 del 2024.

In particolare, l'**articolo 16, al suo comma 1, lettera a)**, apporta modificazioni all'allegato B, sezione I, del decreto legislativo oggetto di correttivo, in relazione alle quali si rappresenta quanto segue.

La lettera *b)* della sezione I dell'allegato B è stata modificata al fine di affiancare al già presente riferimento agli interventi realizzati nelle aree idonee anche quello di interventi realizzati in zone di accelerazione, in quanto queste ultime rappresentano un sotto-insieme delle aree idonee e appaiono a maggior ragione giustificare la riconduzione degli interventi ivi previsti nel regime della PAS.

La lettera *d)* della sezione I dell'allegato B in commento è stata modificata al fine di meglio specificare l'intervallo di potenza applicabile all'intervento.

Sempre alla sezione I dell'allegato B in esame sono state introdotte le nuove lettere *i-bis)*, *i-ter)* e *i-quater)*, al fine di assoggettare al regime della PAS ulteriori fattispecie di impianti idroelettrici che, anche in quanto non sottoposti a valutazioni ambientali ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, si assumono meritevoli di giovare della "snellezza" intrinseca al regime stesso, in un'ottica di semplificazione procedurale, nonché deflattiva degli interventi sottoposti al regime dell'autorizzazione unica;

Alla lettera *n)* della medesima sezione I dell'allegato B sono state apportate modificazioni in coerenza con le modifiche operate all'articolo 13, comma 2, lettera c), numero 2), del decreto legislativo n. 190 del 2024, per le sonde geotermiche a circuito chiuso; per l'illustrazione di tali modifiche si rinvia agli elementi già offerti in relazione al predetto articolo 13, comma 2, lettera c), numero 2).

Alla lettera *aa)* della sezione I dell'allegato B è stato specificato che il riferimento agli impianti nel cui perimetro vengono realizzati gli interventi ivi previsti non sono solo quelli esistenti, ma anche quelli abilitati o autorizzati.

La **lettera b) del comma 1 dell'articolo 16** in esame apporta modifiche alla sezione II del ridetto allegato B al decreto legislativo n. 190 del 2024. In particolare, è stata apportata una integrazione alla

lettera a), richiesta da numerose associazioni partecipanti alla consultazione (con particolare riguardo agli impianti fotovoltaici), volta a prevedere la sottoposizione al regime di PAS degli interventi di modifica di impianti da fonti rinnovabili che non comportino un incremento dell'area occupata superiore al 20 per cento, a prescindere dalla potenza risultante dall'intervento medesimo. L'accoglimento di tali richieste è parso coerente in un contesto tecnologico ove, talvolta anche a parità di suolo occupato, la potenza incrementa in ragione della maggiore efficienza dei componenti dell'impianto, senza impatto ambientale o confermando il giudizio di compatibilità ambientale già espresso in ordine all'impianto originario.

L'**articolo 17** dello schema di decreto legislativo in esame apporta correttivi all'allegato C al decreto legislativo n. 190.

In particolare, la **lettera a) del comma 1 dell'articolo 17** apporta modificazioni all'allegato C, sezione I, del decreto legislativo oggetto di correttivo, in merito alle quali si rappresenta quanto segue. Alle lettere e) e i) della sezione I sono state apportate modifiche di mero coordinamento testuale, anche nell'ottica di uniformare la terminologia in uso per gli impianti geotermici.

L'**articolo 18, comma 1**, dello schema di decreto legislativo in esame integra l'allegato D al decreto legislativo n. 190, recante l'elenco delle disposizioni abrogate, includendo, tra quelle di cui alla lettera p) dell'allegato stesso, i commi 2 e 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021, in coerenza con la nuova formulazione dell'articolo 5 dello stesso decreto legislativo oggetto di correttivo.